



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Servizi Generali -Organi Istituzionali- Coesione Sociale n° 164 del 31/03/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione sentenza n. 1565/01/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa su Ricorso n. 451/2017 R.G.R. – Autotrasporti Tumino s.r.l. c/Comune di Ragusa.

Il sottoscritto, dott. Giovanni Canzonieri, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 – bis della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore I, dott. Francesco Lumiera, la seguente proposta di determinazione

PREMESSO CHE

- con deliberazione di C.C. n. 10 del 04.02.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023;

CHE con atto regolarmente notificato in data 28.12.2016, la società “Autotrasporti Tumino s.r.l.” proponeva ricorso, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, per l'annullamento dell'avviso di accertamento in rettifica n. L1266T/2016, con il quale il Comune di Ragusa richiedeva il pagamento di euro 15.952,72 a titolo di TARSU, anni 2010-20'12, oltre accessori; il Comune di Ragusa si costituiva in giudizio, affidando la difesa dell'Ente all'avv. incaricato dalla Lamco s.r.l., avv. Riccardo Schininà, ed il giudizio veniva iscritto al n.451/2017 R.G.R.;

CHE con sentenza n. 1565/01/2018, depositata in data 05.11.2018, e notificata in forma esecutiva in data 05.11.2020, la Commissione Tributaria Provinciale adita, definitivamente decidendo, accoglieva il ricorso e condannava il Comune di Ragusa al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 1.177,65 di cui euro 127,65 per spese vive ed euro 1.050,00 per onorario oltre accessori;

CHE con nota prot. n. 118829 del 05.11.2020, il dott. Antonio Grande, difensore della società “Autotrasporti Tumino s.r.l.” nel giudizio definito con la sentenza *de qua* nei confronti del Comune di Ragusa, ha richiesto la liquidazione delle somme statuite nella sentenza, comunicando le coordinate bancarie della Sua assistita ove effettuare il pagamento;

CHE con deliberazione n.27 del il 21.11.2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive (ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL - decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio comunale per poter procedere al relativo pagamento;

CONSIDERATO che in data 02.02.2021 veniva trasmessa dall'Avvocatura Comunale la proposta n. 12, per il riconoscimento del Consiglio Comunale della legittimità dei debiti fuori bilancio, relativo a sentenze esecutive e parcelle per prestazioni professionali, notificate al 31.12.2020, con allegato elenco descrittivo;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09.03.2021, pubblicata in data 15.03.2021 e resa esecutiva in data 25.03.2021, *"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 – Settore 1° Avvocatura Comunale "*;

CHE per quanto sopra occorre provvedere alla liquidazione della superiore somma, per evitare che possano gravare sul Comune ulteriori spese di esecuzioni e pertanto danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

TUTTO CIO' PREMESSO, occorre, per i suesposti motivi, liquidare e pagare, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n.1565/01/2018, nel giudizio n. 451/17 R.G., la complessiva somma di €. **1.452,24** e così distinta: euro 1.050,00 spese di giudizio, euro 42,00 c.p.a., euro 240,24 IVA, euro 120,00 contributo unificato;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi al cap. 1230 "spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 "nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel Bilancio sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

1) imputare, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n.1565/01/2018, nel giudizio n. 451/17 R.G., la complessiva somma di €. **1.452,24** e così distinta: euro 1.050,00 spese di giudizio, euro 42,00 c.p.a., euro 240,24 IVA, euro 120,00 contributo unificato, al cap. 1230

“spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori”, imp. 478, Bilancio 2021, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002**, scadenza impegno 31 dicembre 2021;

2) liquidare la somma di €. **1.452,24** in favore della società “Autotrasporti Tumino s.r.l.” con accredito sul c.c. bancario alla stessa intestato, in allegato;

3) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

4) autorizzare l’ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Canzonieri Giovanni

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 31/03/2021

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale